© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilanci, I nuovi standard dal 2015

## di 5 effettivi I principi di revisione si ispirano al «modello» Isa Daunlato, infatti, i componen-

dice di

ndicala esiste una finnin 8 denza del walificata aicriteri istratori dal ina. Ad dera tale chi ha pertre nonché plificativo, ministratore aentità te della società sione legale wanza azione non mento erminare la **Windipendenza** ancheuna ficativa dal omico ma che sia evante peril essatooche

cietà emittente.

sere stretto

a pregiudizio

secondoil

pessere esteso

te more uxorio. La

tamente dopo la

ivamentecon

ti del collegio sindacale non possono ricoprire la medesimacaricainpiù di cinque emittenti; dall'altro, agli stessi professionisti è fatto divieto di accettare nuovi incarichi di amministrazione e controllo presso società di capitali allorché, applicando un modello di calcolo contenuto nell'allegato 5 bis al regolamento Emittenti, la somma dei coefficienti assegnati ai diversi incarichi dia un risultato maggiore a sei punti. Per effettuare il conteggio, il modello di calcolo suddivide le società in tre grandi raggruppamenti (gli emittenti, le società di interesse pubblico, le altre società) e non considera le cariche assunte nelle cosiddette piccole società.

Limitatamente alle società operanti nel settore del credito, assicurativo e dell'intermediazione finanziaria, è fatto divieto a coloro che siano titolari di cariche negli organi gestionali, di controllo, di sorveglianza e di vertice, assumere le medesime cariche in imprese o in gruppi di imprese concorrenti (divieto di interlocking).

In caso di esercizio di funzioni/incarico incompatibile, il professionista entro 90 giorni dalla nomina o dall'avvenuta conoscenza della nomina deve decidere se mantenere l'incarico. Decorso inutilmente detto termine, in assenza di esercizio dell'opzione, il sindaco decade, con delibera del consiglio di amministrazione da assumersi nei trenta giorni successivi, da tutti gli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La revisione legale dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che sono iniziati il 1º gennaio 2015 o inizieranno successivamente, dovrà essere effettuata adottando i nuovi principi di revisione; così è previsto nella determina della Ragioneria generale dello Stato del 23 dicembre 2014. Si è quindi concluso parte del lungo iter che prende le mosse dall'articolo11 del decreto legislativo 39/2010che, al 1º comma prevede che la revisione legale sia svolta in conformità ai principi adottati dalla commissione europeae, nell'attesache glistessi vengano predisposti, la disposizione indica (articolo 11, comma3) che la revisione possa esseresvolta adottando i principi elaborati da associazioni, organi professionali e Consob.

Proprio a questo fine il Mef aveva sottoscritto una convenzione con Consiglio nazionale deicommercialisti, Assirevie Inrl che hanno, con la Consob, elaboratoiprincipidirevisionechei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare nell'esercizio della revisione legale dei conti. Si tratta di unaimportante passo in avantial fine di implementare l'uniformità e la chiarezza nelle regole da applicare nel contesto nazionale. I nuovi principi di revisione sostituiscono quelli emanati in basealledisposizionidicuiall'articolo 162 del Dlgs 58/98 (Tuf); essi sono composti da 36 principi oltre che da una introduzione illustrativa e da un glossario dei terminiutilizzati. Entrandonello specifico, si precisa innanzitutto che si tratta della rielaborazione dei 33 principi di revisione internazionale(Isa-versioneclarified 2009) che erano stati tradotti in lingua italiana nel corso del 2010 dal Consiglio nazionale dei commercialisti, sempre in collaborazione con Assirevi e Consob; cui siaggiungono due nuovi principi di revisione nazionali nei quali sono delineate le regole per adempiere a normative previste dal nostro ordinamento e non anche a livello internazionale e che riguardano, il primo, le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio Sa Italia n. 250Bcheperòèinvigoregiàdal1° gennaio scorso) e, il secondo, l'espressione, nell'ambito della revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenuté nella relazione sul governo societario e gli asseti proprietari (Sa Italian. 720B). Inoltre gli enti convenzionati e la Consob hanno anche elaborato il principio di revisione sul controllo della qualità (Isqc Italian. 1 anch'esso in vigore dal 1° gennaio) che rappresenta il presupposto per la corretta applicazione dei principi di revisione. Per quanto riguarda la struttura dei singoli documenti, essi sono suddivisi in tre sezioni mentre alcuni principi, in aggiunta, ne hanno due in più.

Le sezioni sono: obiettivo; regole e linee guida. In taluni principi, poi, si aggiungono le sezioni: introduzione e definizioni. Inoltre la presenza all'interno dei paragrafi della lettera (I) serve a evidenziare le considerazioni specifiche introdotte a livello nazionale tra gli Isa clarified; in alternatival astessa finalitàèraggiunta con l'introduzione di note a piè di pagina numerate o,-bis, -ter. Di contro i paragrafi degli Isa clarified che non sono applicabili in Italia, sono eviden-

Il documento introduttivo ai nuovi principi contiene una serie di considerazioni volte ad agevolare l'applicazione degli Isaclarified. Lestesse, daun lato, identificano, il quadro normativo relativo alle informazioni finanziarie vigenti nel nostro paese e che, in sintesi, possono essere ridotte a due grandi possibilità tra di loro alternative in quanto nella redazione del bilancio o si applica la disciplina legale integrata dei principi contabili italiani (e cioè gli Oic) oppuresiapplicano i principi contabili internazionali adottati dalla Ue (Ifrs). Occorre anche ricordare che ci si muove in un campo che è in continua evoluzione in quanto la direttiva 2014/56/Ue del 16 aprile 2014 ha modificato la direttiva43cheerastataappunto attuata nel nostro ordinamento dal Dlgs 39/2010.

In particolare viene sostituito l'articolo 26 che appunto identifica quali principi di revisione internazionale proprio gli Isa nonché il principio internazionale sulla qualità e tutti gli altri principirilevantiper la revisione. Il che conferma la bontà della scelta fatta nel nostro paese in quanto i principi utilizzati a livello nazionale sono già coerenti con quelli che presumibilmente saranno adottati a livello comunitario.

Al.Mon.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

istratori). Vi sono tioni acquisite dalrigilanza in merito sul funzionamendacale si estende ità svolta dalla sole società controlaffinché sia adottato un piano di azionicorrettive, del quale il collegio monitora l'attuazione e l'efficacia nel corso dell'incarico. Nel caso in cui gli amministratori non pongano rimedio, il collegio può richiedere ai medesimi la convocazione dell'assemblea dei soci, alla quale il collegio presenta apposita relazione.

In ogni caso, se i fatti riscontrati semiito della denunzia da parte nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate. I comportamenti integranti gravi irregolarità devono essere idonei a produrre un danno patrimoniale alla società o alle sue controllate, anche potenziale. Qualora i sospetti di irregolarità invece non si rivelino fondati e gravi i sindaci svolgono una verifica sulle assunte irregolarità gestionali, se del caso anche in contradditorio conglistessi

Presupposto della denunzia è una specifica delibera del collegio

## **VIOLAZIONI PENALI**

Irregolarità da comunicare In ogni caso devono essere oggetto di comunicazione le irregolarità che costituiscono violazioni di norme penali. L'informazione riveste natura di urgenza e, quindi, può essere legittimamente assunta a prescindere da qualunque iniziativa preventiva o informativa nei

confronti degli organi sociali

dell'attività di vigilanza. La rilevanza delle irregolarità riscontrate è valutata in relazione alla dimensione, alla complessità, alla struttura e alle altre caratteristiche della società, nonché tenendo conto della loro incidenza sul corretto funzionamento degli organi della società, delle cause che le hanno determinate, dell'entità dei rischi per la continuità aziendale o delle perdite che ne possano conseguire. Si rammenta che, pur avendo la Cassazione ha precisato che «il riscontro della irregolarità... non subordina il sorgere dell'obbligo di comunicazione